

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Rosamaria Ragosta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. omissis R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 11/02/2016,

TRA

SOCIETA' SRL

- attrice -

E

BANCA

- convenuta -

Oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc)

Conclusioni: all'udienza del 11/02/2016 i procuratori di entrambe le parti concludevano come da atti e verbali di causa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda è infondata.

Con l'azione di cui al presente giudizio la SOCIETA' S.R.L. ha convenuto in giudizio la BANCA e, premesso di aver stipulato presso la filiale di omissis di quest'ultima due contratti di conto corrente n. omissis e n. omissis e, su quest'ultimo, quattro contratti di anticipi su fatture (nn. omissis), ha chiesto accertarsi la nullità delle clausole contrattuali che rinviavano agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e che prevedono un'illegittima capitalizzazione degli interessi, nonché accertarsi l'illegittima applicazione delle valute e delle spese e commissioni perché mai concordate con il cliente ed integranti un'ipotesi di usura, e, previa eliminazione degli addebiti illegittimi, ha chiesto, altresì, rideterminarsi il saldo dei predetti contratti di conto corrente e condannarsi la banca convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente incassate nonché al risarcimento dei danni procurati dalla "permanente fittizia condizione di debito", il tutto con vittoria delle spese di lite ed onorari di causa.

A fronte di tale azione si è tempestivamente costituita la banca convenuta che, eccependo la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebitato, la previsione contrattuale delle condizioni economiche applicate e l'insufficienza probatoria delle domande di parte attrice, ha concluso chiedendone il rigetto delle domande di parte attrice e la sua condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., il tutto con vittoria delle spese di lite ed onorari di causa.

Venendo al merito giova precisare che ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere specificando le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra parte abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali contestandole o ammettendole, contestazione che deve essere specifica atteso che il giudice, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., può porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla controparte.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Pertanto, nell'ipotesi in cui il correntista agisca in giudizio per la rideterminazione del saldo e quindi per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca, deducendo la nullità di determinate clausole contrattuali, in quanto aventi ad oggetto la previsione di interessi usurari ed anatocistici, e deducendo l'applicazione di commissioni e spese asseritamente non dovute in quanto non pattuite, incombe sul medesimo, ai sensi del richiamato 2697 c.c., l'onere di allegare e provare i fatti posti a base della domanda mediante la produzione del contratto di conto corrente, e degli ulteriori contratti eventualmente stipulati con la banca, con l'indicazione specifica delle clausole oggetto di censura e dei motivi di invalidità delle stesse, nonché mediante la produzione degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, con l'indicazione specifica delle poste passive integranti esborsi maggiori e delle ragioni per cui si ritiene che tali esborsi siano indebiti; infatti, solo il contratto consente di verificare ciò che è stato effettivamente convenuto tra le parti e solo la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale i rapporti di dare ed avere intercorsi tra le stesse e di verificare, quindi, i versamenti eseguiti dal correntista e non dovuti.

Pertanto, la predetta documentazione è direttamente accessibile alla parte istante, posto il diritto del correntista, ex art. 119 T.U.B. di ottenere dall'istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull'estratto conto nell'ultimo decennio.

Nel caso di specie parte attrice, quanto alla domanda relativa all'accertamento della nullità delle clausole contrattuali ed all'illegittima applicazione di condizioni economiche mai concordate si è limitata a dedurre genericamente la predetta nullità ed il predetto comportamento illegittimo, richiamando la disciplina legale e gli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi in materia di contenzioso bancario, senza indicare in maniera puntuale in relazione a quali contratti lamentasse la dedotta nullità delle clausole e senza indicare quali fossero le spese e commissioni indebitamente applicate, non adempiendo all'onere di specifica allegazione sulla stessa incombente; tale onere non può neppure ritenersi soddisfatto dal rinvio alla relazione contabile del consulente tecnico di parte atteso che quest'ultimo nel caso di specie ha espresso un parere senza esaminare i contratti stipulati tra le parti e presumendo, quanto al contratto di conto corrente n. omissis, l'assenza di alcuna espressa pattuizione in ordine agli interessi ed alle condizioni in relazione all'unica circostanza che il sia stato stipulato in data 16.11.1983 e deducendo l'assenza di alcuna espressa pattuizione in ordine agli interessi ed alle condizioni anche in ordine al contratto di conto corrente n. omissis senza alcuna motivazione, nonché accertando il superamento del tasso soglia relativamente ad alcuni periodi, cd. usura sopravvenuta, che orientamenti giurisprudenziali, cui la scrivente aderisce, escludono stante la riferibilità dell'usura solo al momento della pattuizione.

In assenza di una specifica contestazione dei comportamenti illegittimi addebitabili alla banca convenuta non è possibile individuare le poste passive indebitamente applicate, a nulla valendo pertanto la produzione in giudizio degli estratti conto di tutti i rapporti contrattuali il cui esame da parte di un consulente tecnico d'ufficio avrebbe carattere meramente esplorativo e non ricognitivo ed accertativo di circostanziate contestazioni.

Infatti sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *"la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze; ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dai fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati"* (cfr. Cass. 8 febbraio 2011, n. 3130), pertanto a parere della scrivente **la richiesta consulenza tecnica d'ufficio era inammissibile stante il carattere meramente esplorativo per cui si ritiene non doversene tenere conto ai fini della definizione del presente giudizio.**

Parimenti carente in punto di allegazione e prova è domanda di parte attrice relativa alla condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni derivanti dalla "fittizia condizione di debito" atteso che, quand'anche fosse stato dimostrato il predetto evento lesivo, e quindi assolto l'onere probatorio in punto di causalità cd. materiale, difetta la prova della causalità cd. giuridica dato che parte attrice non solo non ha provato ma non ha neanche allegato in termini di danno emergente ero lucro cessante in con cosa si siano concretati lamentati danni.

Il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte attrice comporta il rigetto delle domande da questa formulate con la presente azione.

In ragione del principio della soccombenza condanna SOCIETA' S.R.L. al pagamento, in favore della BANCA delle spese di lite che liquida in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del 09.08.2016, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della SOCIETA' S.R.L., con il conseguente diritto della BANCA di ripetere dall'attrice le somme eventualmente già versate, ivi compreso l'acconto, o che saranno versate al consulente tecnico d'ufficio in forza del predetto decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da SOCIETA' SRL nei confronti di BANCA, così provvede:

- 1) Rigetta la domanda;
- 2) condanna SOCIETA' S.R.L. al pagamento, in favore della BANCA delle spese di lite che liquida in 10.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA. e C.P.A. secondo le aliquote vigenti per legge;
- 3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti dei consulente d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del 5.05.2015, nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della SOCIETA' S.R.L., con il conseguente diritto della BANCA di ripetere dall'attrice le somme eventualmente già versate, ivi compreso l'acconto, o che saranno versate al consulente tecnico d'ufficio in forza del predetto Decreto.

Così deciso in Foggia, il 09/08/2016.

Il Giudice
Rosamaria Ragosta

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*